



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.10.2022

Info/139/ALBO GESTORI//: Giurisprudenza su tempi rinnovo iscrizione

**GIURISPRUDENZA - RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI
DIMEZZAMENTO TERMINI
SOLO PER TEMPI GOVERNATI DALL'AMMINISTRAZIONE**

Si informa su una pronuncia del TAR di interesse dell'operatore che è chiamato ad affrontare gli iter burocratici abilitativi per la propria attività.

Il **Tar Friuli Venezia Giulia** con Sentenza n. 364 del 15 settembre 2022 ha chiarito che il **dimezzamento dei termini** per chiudere il procedimento di rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali **non può essere esteso** ad altri termini, ad esempio quelli previsti per la presentazione delle garanzie finanziarie.

Il Giudice Amministrativo ha bocciato il diniego del rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali che la sede regionale dell'Albo aveva comunicato ad una impresa in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale (dimezzato) per la produzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 15, comma 10, del Dm 3 giugno 2014, n. 120 (45 giorni invece di 90).

Per i Giudici amministrativi infatti la disposizione dell'articolo 22 ("Rinnovo dell'iscrizione all'Albo": "del DM n. 120/2014 che stabilisce che *"i termini previsti per la conclusione del (...) procedimento sono ridotti alla metà"*, va **riferita ai soli tempi "governati" dall'Amministrazione procedente (e al cui rispetto la medesima è obbligata)**. Infatti estendere il principio del dimezzamento *a tutti i termini procedurali e non solo a quelli previsti per la conclusione del procedimento — i soli ad essere testualmente contemplati dalla norma — rischierebbe di tradursi in un immotivato aggravio procedimentale* (specie per gli operatori esteri che incontrano grosse difficoltà ad ottenere e produrre una fidejussione bancaria idonea) *in contrasto col principio di non aggravare il procedimento amministrativo e con la buona fede e collaborazione tra pubblico e privato (articoli 1, commi 2 e 2-bis, legge 241/1990)*".

Per approfondimenti si rimanda alla sentenza allegata.